



N° PAP-00558-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 08/06/2026 al 08/07/2026

L'incarico della pubblicazione
GUGLIELMO FRIZZI

Comune di Striano

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25/2026 del 27/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 28-BIS TUE E PER ATTRAVERSAMENTO AREA PUBBLICA: "REALIZZAZIONE MANUFATTO DI COLLEGAMENTO (SOPRAPPASSO IMPIANTISTICO) AREA P.L.P. CON FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

Il giorno 27/05/2026 alle ore 18:18 e seguenti in Striano e nella sala delle adunanze consiliari, notificato a norma di Legge e dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI
GIULIO GERLI	P	
OLIMPIA FERRARA	P	
ROSA REGA	P	
LUIGI REGA	P	
LUIGI GATTI	P	
SANTOLO SORVILLO	P	
SEVERINO RENDINA		A

	PRESENTI	ASSENTI
SONIA CRISCUOLO	P	
NUNZIA CALDARELLI	P	
ANTONIO DEL GIUDICE	P	
ANTONIETTA BOCCIA	P	
ANTONIO CORDELLA		A
GIUSEPPE MACCARONE	P	

Presenti: 11 Assenti: 2

Assiste: GIOVANNI MAZZA - Segretario Comunale

Presiede: SANTOLO SORVILLO - Presidente del Consiglio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto.

Visto il Decreto Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. T.U.E.L.;

Esito: Approvata con immediata esecutività

Documento di Consultazione



COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 28-BIS TUE E PER ATTRAVERSAMENTO AREA PUBBLICA: "REALIZZAZIONE MANUFATTO DI COLLEGAMENTO (SOPRAPPASSO IMPIANTISTICO) AREA P.I.P. CON FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

Su proposta del Sindaco Giulio Gerli

Premesso che:

- il Comune di Striano è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 30 del 18/10/2022**, comprensivo del Rapporto Ambientale, delle Norme Tecniche di Attuazione e dei relativi studi di settore; che, come per legge, sul BURC n. 91 del 31/10/2022 è stato pubblicato l'avviso di approvazione del suddetto PUC e delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 35/2023 del 04/12/2023**, è stato adeguato il Piano Urbanistico Comunale alla Legge regionale n. 13/2022 e sono state approvate le relative modifiche alle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.);
- con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 58 del 17/07/2001** veniva approvato il Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi conformemente a quanto previsto dall'allora vigente P.R.G. e giusto Decreto n. 2 del 22/04/2004, prot. n. 3382 del Responsabile del Settore, pubblicato sul BUR Campania n. 27 del 31/05/2004;
- al SUED dell'Ente Comunale con **prot. n. 4865/2026 del 26/03/2026 pratica SUED 05/2026 2026** e successiva integrazione **prot. n. 7898/2026 del 22/05/2026**, è pervenuta istanza di rilascio di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis D.p.r. 380/2001 da parte della società "G.M. ZINCATURA S.R.L.", quale assegnataria dei Lotti n. 11 e 12, giusto atto di assegnazione registrato a Salerno il 31/07/2013 al numero 8661/1T, ed assegnataria dei Lotti n. 33, 34, 35, 36 e 37 nell'area P.I.P. giusto atto di cessione del Ramo di azienda del 25/06/2025, del Dott. Paolo Giuda, Notaio in Napoli, repertorio n. 37919 (trascritto a Caserta in data 11/07/2025 al numero 22442.1/2025);

Preso atto che:

- l'istanza ha ad oggetto la realizzazione di un intervento progettuale all'interno dell'area destinata a Piano per gli insediamenti produttivi, e ricadente per mq. 86,93 su area pubblica (strada comunale) e per mq 270,60 su area privata individuata al Catasto del Comune di Striano, al **Foglio n. 3 particella n. 1588 ed al Foglio n. 3 particelle n. 1853 e 1825**, in ditta aggiornata, e precisamente un intervento di **"Realizzazione di un manufatto di collegamento (soprappasso impiantistico) nell'area P.I.P. del Comune di Striano tra le unità esistenti (Lotti 11-12 e Lotti 33-37) con attraversamento area pubblica"**, il tutto come meglio descritto nel progetto allegato all'istanza di P.d.C.;
- la predetta area oggetto di intervento è tipizzata all'interno **del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Striano approvato con Delibera di CC n. 30 del 18/10/2022** come zona territoriale omogenea **TD3- Tessuto produttivo esistente (P.I.P.)**;

Richiamato l'art. 28 bis del D.P.R. n. 380/01 introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q), legge n. 164 del 2014, che recita testualmente:

Art. 28-bis (*Permesso di costruire convenzionato*)

1. *Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.*

2. *La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi*
3. *Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:*
 - a. *la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;*
 - b. *la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;*
 - c. *le caratteristiche morfologiche degli interventi;*
 - d. *la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.*
4. *La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.*
5. *Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.*
6. *Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

Considerato che il permesso di costruire convenzionato rappresenta un'alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con modalità semplificata ed in accordo ad una Convenzione per atto pubblico il cui schema è da approvarsi dal Consiglio Comunale, e che specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio;

Preso atto della Relazione tecnica istruttoria del Responsabile del Servizio Urbanistica, acquisita al protocollo dell'Ente al **n. 7907 del 22/05/2026**, relativa all'istanza **prot. n. 4865/2026 del 26/03/2026 pratica SUED 05/20262026** e successiva integrazione **prot. n. 7898/2026 del 22/05/2026**, dalla quale risulta che:

✓ *il progetto proposto prevede di realizzare un manufatto di collegamento (volume tecnico) tra i due opifici esistenti della estensione totale di 60,80 metri costituito da un tunnel sopraelevato (largo ml. 5,80 ed alto ml. 6,55) all'interno del quale dei carrelli trasportano il materiale zincato da un opificio all'altro in modo da fare una netta distinzione tra le due principali attività: quella della zincatura vera e propria, fase di produzione e quella invece di logistica. Il tratto che attraverserà la proprietà pubblica avrà una lunghezza pari a 14,25 m e sarà posto ad una altezza di 5,00 ml dal piano stradale;*

✓ *la realizzazione di un percorso pedonale che corre lungo il confine Est dell'Area PIP e collega la viabilità pedonale presente nell'Area PIP con il canale consortile che corre lungo il confine Nord dell'Area e raggiunge il fiume Sarno, su aree di proprietà del Comune di Striano e riportate in catasto terreni al Fg. 3 particelle nn° 1757, 1382, 1384, 1386, 1388 e 1587;*

✓ *Il percorso pedonale di progetto avrà una lunghezza complessiva di circa 240 ml., e sarà distinto in tre zone: la prima di ml. 112 ed una larghezza di ml. 4 su dislivello di 2 metri, vedrà realizzato un terrapieno sostenuto da un muro di contenimento in C. A.; la seconda zona nella parte centrale con una lunghezza complessiva di 29 metri avrà una rampa di collegamento tra il percorso posto alla quota della viabilità industriale e quello posto alla quota naturale del terreno esistente; la terza ed ultima area avrà una lunghezza di 98 ml . Per mitigare la presenza dei muri di contenimento con le sovrastanti recinzioni verranno messe a dimora 10 alberi di media circonferenza in parte del percorso mentre nell'altra parte verranno installate delle barriere fonoassorbenti;*

✓ *L'intervento risulta in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti e alla effettiva rispondenza delle opere proposte agli obiettivi di interesse pubblico;*

✓ *è conforme al disposto di cui al **Codice della strada D LGS 285/92 (Art. 25)**, al **Regolamento di attuazione del Codice della strada DPR 495/92 (Art. 65-66-67)** e rientra nel regime d'applicazione dell'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/01;*

✓ il progetto risulta coerente con il livello di interesse pubblico dell'intervento e proporzionato ai benefici generati per il territorio. Infatti favorisce l'attuazione di un progetto di riqualificazione volto alla realizzazione di un percorso pedonale su aree di proprietà del Comune di Striano con un miglioramento generale delle condizioni di accessibilità e sicurezza. Infatti assicura benefici attesi per l'intera collettività, contemperando anche l'esigenza di migliorare la dotazione di servizi urbani a vantaggio della collettività e senza alcun onere a carico dell'Ente comunale;

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) — “Attraversamenti ed uso della sede stradale”: “Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale...., sottopassi o sovrappassi.... o altri impianti ed opere, che possono interessare comunque la proprietà stradale” e che ai sensi dell'art. 65 comma 1 del Regolamento di attuazione del Codice della strada DPR 495/92: “Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'art. 25 del CdS possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate ...”.

Ravvisato che per quanto precede occorre sottoscrivere apposita convenzione per l'occupazione permanente aerea di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale di durata trentennale e disciplinante i reciproci impegni tra il soggetto attuatore e l'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto di prendere atto dell'istanza di permesso di costruire convenzionato **prot. n. 4865/2026 del 26/03/2026 pratica SUED 05/2026 2026** e successiva integrazione **prot. n. 7898/2026 del 22/05/2026**, sull'area identificata con **Foglio n. 3 particella n. 1588 ed al Foglio n. 3 particelle n. 1853 e 1825**, di riconoscerne la finalità di pubblico interesse; di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 28-bis del D.P.R. 380/2001, garantendo l'equilibrato utilizzo del territorio secondo le motivazioni di cui in narrativa; nonché di approvare lo schema di convenzione per l'occupazione permanente aerea di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico, unitamente alla relazione di calcolo del pagamento annuale della concessione per la relativa occupazione permanente.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990 n.241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- il PUC e le N.T.A. vigenti nonché il PdR e le norme tecniche del P.d.R.;
- il Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente.

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato Urbanistica e del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di approvare** la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente trascritta;
2. **Di prendere atto** della Relazione tecnica istruttoria del Responsabile del Servizio Urbanistica, **prot. n. 7907 del 22/05/2026**, agli atti dell'Ufficio quale parte integrante e sostanziale e, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate;
3. **Di prendere atto** dell'istanza di rilascio di permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001, trasmessa con **prot. n. 4865/2026 del 26/03/2026 pratica SUED 05/2026 2026** e successiva integrazione **prot. n. 7898/2026 del 22/05/2026** da parte della società “G.M. ZINCATURA S.R.L.”, da realizzarsi sull'area identificata con **Foglio n. 3 particella n. 1588 ed al Foglio n. 3 particelle n. 1853 e 1825**, ricadente in zona territoriale omogenea TD3- Tessuto produttivo esistente (P.I.P.) del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.);
4. **Di riconoscere** la finalità di pubblico interesse della suddetta proposta progettuale denominata “Realizzazione di un manufatto di collegamento (soprappasso impiantistico) nell'area P.I.P. del

Comune di Striano tra le unità esistenti (Lotti 11-12 e Lotti 33-37) con attraversamento area pubblica.”, e secondo gli elaborati progettuali, agli atti dell’Ufficio Urbanistica, così articolati:

Tav. A – Relazione Tecnica Generale

Tav. B – Computo Metrico Opere Oggetto di Convenzione

Tav. 1A – Stralci (P U C, Zonizzazione PIP- Indicazione Lotti)

Tav. 1B - Stralcio Aerofotogrammetrico

Tav. 1C – Stralcio Catastale

Tav. 2 – Inquadramento (Stralci, Planimetrie e Sezione – Assentite e Progetto)

Tav. 3 – Manufatto di Collegamento (Stralcio Planimetria, Prospetto Sezioni, Rendering e Riferimenti)

5. **Di approvare** l’allegato schema di convenzione, ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001, disciplinante i reciproci impegni tra il soggetto attuatore e l’Amministrazione, definendo modalità, tempi e caratteristiche esecutive delle opere di urbanizzazione, nonché i benefici edificatori riconosciuti, assicurando un equilibrato utilizzo del territorio, in coerenza con il livello di interesse pubblico dell’intervento e proporzionato ai benefici generati per il territorio;
6. **Di approvare** l’allegato schema di convenzione per l’occupazione permanente aerea di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale di durata trentennale e disciplinante i reciproci impegni tra il soggetto attuatore e l’Amministrazione;
7. **Di dare atto che** agli schemi di convenzione di cui si tratta potranno essere apportate in sede di stipula modifiche e/o integrazioni non sostanziali ritenute necessarie od opportune al fine di migliorarne il contenuto o per meglio perseguire l’interesse pubblico che con il presente provvedimento si intende raggiungere;
8. **Di autorizzare** il Responsabile Ufficio Urbanistica alla stipula della Convenzione, ai sensi e per gli effetti del comma 2, art.28-bis del D.P.R. n. 380/01 e della Convenzione per la Concessione dell’occupazione permanente aerea di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale, senza alcun onere per l’Ente comunale;
9. **Di demandare** all’Ufficio Urbanistica tutti gli atti conseguenziali alla presente;
10. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto, 2000.

/repository/local/STRIANO/DELIBERE/2026/05/26/6101.3218000/6a2690508cf0c05fcb991475-388970830840308609.docx

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli

Rep. n. ____/2026

Convenzione per permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. 380/2001, relativa alla realizzazione di un manufatto di collegamento (soprappasso impiantistico) nell'area P.I.P. del Comune di Striano tra le unità esistenti Lotti 11-12 e Lotti 33-37 con attraversamento su area pubblica.

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno __ (_____) del mese di _____, in Striano, presso la sede comunale, in via Sarno n. 1 (CAP. 80040) innanzi a me Dott. _____, Segretario Comunale di Striano, Ufficiale Rogante, autorizzato dalla vigente normativa di legge a ricevere il presente atto, senza l'assistenza di testimoni per aver le parti contraenti d'accordo tra loro e con il mio consenso espressamente dichiarato di rinunciarvi, avvalendosi della facoltà concessa ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 48 della legge 16.02.1913, n. 89, sono comparsi:

- da una parte, _____ [C.F.: _____], nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, giusto decreto sindacale di nomina n. _____ del _____, quindi, in nome e per conto del COMUNE DI STRIANO [C.F. 01226000634 - P.I. 01254261215], ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, domiciliato presso la sede comunale del Comune di Striano (NA) alla Via Sarno 1 (CAP. 80040), d'ora innanzi per brevità denominato anche "Comune";

- dall'altra, il sig. _____, [C.F.: _____], nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____, in qualità di legale rappresentante

p.t. del Soggetto Attuatore _____ con sede legale in _____ alla via _____

d'ora innanzi per brevità denominato anche "Soggetto Attuatore";

Dell'identità personale delle parti, come sopra costituite, io Segretario Comunale, mi sono personalmente accertato. Le parti, dichiarano sotto la propria responsabilità di essere in possesso della piena capacità di agire nonché dei codici fiscali come sopra annotati e **PREMETTONO CHE:**

- la società GM ZINCATURA s.r.l., all'interno dell'area PIP del Comune di Striano, è assegnataria dei Lotti 11 e 12, giusto atto di assegnazione registrato a Salerno il 31/07/2013 al numero 8661/1T, all'interno dei quali è presente un opificio industriale (riportato in catasto al foglio 3 P.lla 1588) per la lavorazione e la zincatura dei metalli, realizzato con i Permessi di Costruire n. 97 del 15/07/2013 prot. n. 6319, nr 54 del 25/06/2014 prot. n. 5637 e n. 123 del 02/12/2015 prot. n. 11416 di seguito denominato **unità (L11-12)**; il soggetto attuatore è altresì assegnatario dei Lotti 33, 34, 35, 36 e 37, giusto atto di cessione del Ramo di azienda del 25/06/2025, per Dott. Paolo Giuda, Notaio in Napoli, repertorio n. 37919 (trascritto a Caserta in data 11/07/2025 al numero 22442.1/2025) all'interno dei quali è presente un capannone A, in fase di completamento (riportato in catasto fabbricati al foglio 3 P.lla 1825) ed un piazzale B, completo (riportato in catasto fabbricati al foglio 3 P.lla 1853) per lo stoccaggio del materiale zincato, realizzati con permesso di costruire n. 15/2018 del 20/02/2018, Prot. n. 1941 e successive SCIA Prot. 5555 del 27/04/2023, SCIA Prot. 7530 del 22/05/2025 e SCIA Prot. 17386 del 13/11/2025 (in corso di esecuzione) di seguito denominato **unità (L33-37)**.

- le unità (L11-12) ed (L33-37), entrambi ricadenti all'interno della zona **TD3-Tessuto produttivo esistente (P.I.P.)** del PUC del Comune di Striano vigente, sono

separate dalle aree pubbliche costituite dalla strada e relativi marciapiedi (riportate in catasto terreni al foglio 3 P.lle nn. 1390, 1393, 1396, 1399, 1402, 1405, 1408 1411 e 1414 - Tav. 1C – Stralcio Catastale).

- il Soggetto attuatore a seguito dell'acquisizione dell'unità (L33-37) ha deciso di riorganizzare l'intero ciclo produttivo, separando nettamente la Produzione dalla Logistica/magazzino, in modo da facilitare gli spostamenti del materiale in lavorazione, ridurre i rischi legati alla sicurezza delle attività e non avere interferenze tra prodotto grezzo e prodotto finito e per fare ciò ha la necessità di realizzare un **manufatto di collegamento** tra le due unità esistenti, costituito da un tunnel sopraelevato all'interno del quale dei carrelli (denominati Shuttle) trasportano il materiale zincato dall'unità (L11-12) Produzione all'unità (L33-37) Logistica/magazzino; ed a tale proposito in data 26/03/2026 con protocollo n° 4865 ha presentato richiesta di *“Permesso di Costruire convenzionato ed autorizzato per la realizzazione di un manufatto di collegamento nell'area PIP del Comune di Striano tra le unità esistenti L11-12 e L33-37 con attraversamento su area pubblica”* alla quale è stato assegnato il numero di pratica **SUED_PDC_00005-2026**.

- la realizzazione dell'intervento (manufatto di collegamento) è disciplinato dell'art. **28-bis del DPR 380/01** e ss.mm.ii. *“Permesso di costruire convenzionato”*, per il quale la società richiedente, al fine del *“soddisfacimento dell'interesse pubblico”*, si è impegnata alla realizzazione di opere di urbanizzazione sulle aree pubbliche adiacenti l'area di intervento regolate dalla presente convenzione.

- la realizzazione degli interventi, oltre alla stipula della presente convenzione, è subordinata al rilascio di concessione per la *“occupazione permanente area di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale”* regolata

da canone annuo.

Richiamati:

- la legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i DD. MM. 01/04/1968 n° 1404 e 02/04/1968 n. 1444;
- la L. R. 16/2004 aggiornata con L. R. 5/2024
- il Regolamento regionale di attuazione del 4 agosto 2011 n. 5;
- il D. P. R. n. 380/2001 e ss. mm. ii.;
- il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2001 e ss. mm. ii.;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e ss. mm. ii.;
- il Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992;
- il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D. P. R. n. 495/1992;
- il Decreto Ministeriale n. 6792 del 05/11/2001;
- il progetto per *“la realizzazione di un manufatto di collegamento nell’Area PIP tra le unità esistenti Lotti11-12 e Lotti 33-37 con Attraversamento su Area Pubblica”* costituito dagli elaborati di seguito elencati, nella loro versione definitiva:
 - Tav. A – Relazione Tecnica Generale
 - Tav. B – Computo Metrico Opere Oggetto di Convenzione
 - Tav. 1A – Stralci (P U C, Zonizzazione PIP- Indicazione Lotti)
 - Tav. 1B - Stralcio Aerofotogrammetrico
 - Tav. 1C – Stralcio Catastale
 - Tav. 2 – Inquadramento (Stralci, Planimetrie e Sezione – Assentite e Progetto)
 - Tav. 3 – Manufatto di Collegamento (Stralcio Planimetria, Prospetto, Sezioni Rendering e Riferimenti)
 - Tav. 4 – Area Interessata dalla Convenzione (Stralcio Planimetria, Prospetto,

Sezioni Rendering e Riferimenti).

Che il Comune ha favorevolmente esaminata la richiesta di permesso di costruire convenzionato ed autorizzato.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di Convenzione Urbanistica per *“la realizzazione di un manufatto di collegamento nell’ area PIP del Comune di Striano tra le unità esistenti L11-12 e L33-37 con attraversamento su area pubblica”*

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente atto, le parti come sopra specificate, liberamente e senza riserva alcuna,

STIPULANO la presente convenzione, da trasciversi alla competente Conservatoria dei RR. II., per la regolamentazione delle modalità e caratteristiche delle **opere di urbanizzazione** da realizzare per l’**autorizzazione** alla *“realizzazione di un manufatto di collegamento nell’Area PIP tra le unità esistenti Lotti11-12 e Lotti 33-37 con Attraversamento su Area Pubblica”*; nonché della durata e delle caratteristiche.

Art. 1- Disposizioni preliminari

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2- Obblighi generali

1. Il soggetto attuatore si impegna ad assumere, come effettivamente assume, gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che la presente convenzione è da considerarsi per lo stesso vincolante ed irrevocabile dal momento del deposito al protocollo comunale, sotto forma di proposta e fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune, mentre è vincolante per il Comune dalla data di stipulazione per atto pubblico.

2. Per quanto non previsto dalle clausole della presente convenzione, varranno le leggi, i regolamenti o lo strumento urbanistico generale vigenti al momento di ogni specifica determinazione.
3. Le parti danno atto che il funzionario comunale delegato alla cura ed alla sottoscrizione della presente convenzione è autorizzato ad apportare al testo tutti i perfezionamenti necessari al completamento delle formalità per la relativa stipula, nel pieno rispetto delle leggi vigenti che regolano la materia.

Art. 3- Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti tra il Comune ed il Soggetto Attuatore.
2. Il Soggetto attuatore è obbligato per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare tutte le clausole della presente convenzione. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, o di trasferimento a qualsiasi titolo degli immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto attuatore si trasferiscono anche agli acquirenti ed aventi causa a qualsiasi titolo e ciò indipendente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. Il soggetto attuatore, in caso di vendita dell'area, si impegna a riportare nei relativi contratti di compravendita gli estremi della convenzione stipulata. Il mancato rispetto di tale obbligo e/o della relativa trascrizione potrà comportare la annullabilità degli atti di compravendita. Il richiamo della convenzione dovrà essere messo in evidenza in ogni forma di iniziativa pubblicitaria ed in ogni forma di comunicazione, evidenziando i contenuti della stessa anche negli eventuali contratti preliminari. Il mancato rispetto, da parte del soggetto attuatore e/o aventi causa di tale obbligo, solleva il Comune da qualsiasi responsabilità.

4. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie in sostituzione ovvero integrazione di quelle precedentemente acquisite dal Comune.

Art. 4- Intervento edilizio

1. Gli interventi in progetto ricadono nella tipologia di *“Interventi di nuova Costruzione”* avente come oggetto *“la realizzazione di un manufatto di collegamento nell’Area PIP tra le unità esistenti Lotti 11-12 e Lotti 33-37 con Attraversamento su Area Pubblica”* attraverso lo strumento di *“Rilascio Permesso di Costruire Convenzionato ed Autorizzato”* con pagamento di un canone annuo per la Concessione di *“occupazione permanente area di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale”*.
2. Il nuovo Manufatto di Attraversamento in progetto sarà destinato alla realizzazione di un tunnel di collegamento tra le unità esistenti L11-12 (produttiva) e L33-37 (logistica/magazzino).
3. L’ intervento edilizio di *“Realizzazione di un manufatto collegamento”*, relativamente alla parte privata, interessa le aree esterne delle particelle n. 1588 e n. 1825 del foglio 3, di proprietà del Soggetto attuatore (società GM ZINCATURA s.r.l.), per una superficie di **Mq. 270,60**; relativamente alla parte pubblica, interessa una porzione delle particelle n. 1390 e n° 1393 del foglio 3, di proprietà del Comune di Striano, per una superficie di **Mq. 86,93** (14,25 X 6,10).

Art. 5- Opere di urbanizzazione

1. L’autorizzazione al rilascio di *“Permesso di Costruire convenzionato ed autorizzato per la realizzazione di un manufatto di collegamento nell’ area PIP*

del Comune di Striano tra le unità esistenti L11-12 e L33-37 con attraversamento su area pubblica” è subordinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria/secondaria sulle Aree Pubbliche, di proprietà del Comune di Striano, presenti lungo il confine Est dell’ area PIP poste a meno due metri alla quota di via delle Industrie; riportate in catasto terreni al foglio 3, particelle numeri 1757, 1382, 1384, 1386, 1388 e 1587.

2. In attuazione della presente Convenzione il Soggetto attuatore assume per sé, successori ed aventi causa, l’ onere dell’ esecuzione, a totali proprie cure e spese, delle opere di urbanizzazione primaria/secondaria sulle aree pubbliche messe a disposizione dal Comune di Striano, individuate come “Area interessata dalla convenzione” nelle Tav. 1C- Stralcio Catastale e Tav. 4 - Area interessata dalla convenzione, aventi una superficie complessiva di **Mq.1.413**.
3. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria/secondaria viene scomputato da quanto dovuto a titolo di contributo per il rilascio del permesso di costruire, dovuto ai sensi dell’ art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 (quota relativa agli oneri di urbanizzazione).
4. Non sarà soggetto a scomputo il costo di costruzione dovuto ai sensi dell’ art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, per la parte di intervento ricadente nella proprietà privata Mq. 270,60.

Art. 6- Realizzazione delle opere oggetto della convenzione

1. Le opere di urbanizzazione di cui al punto precedente consistono nella realizzazione di un percorso pedonale avente una lunghezza complessiva di circa 240 Ml., che parte dall’ angolo Sud-Est dell’ area PIP e finisce in corrispondenza del canale che corre lungo il confine Nord dell’ area PIP; detto percorso è distinto in tre zone.

- la prima lunga Ml. 112, larga Ml. 4 è costituita da un terrapieno alto 2 metri realizzato, tra il marciapiede esistente lungo la via delle Industrie (confine Est dell' Area PIP) ed il muro che delimita le proprietà private posto a meno 2 metri rispetto alla strada pubblica; al di sopra del terrapieno verrà realizzato il percorso pedonale in conglomerato bitumato colorato; sul lato destro del percorso verrà realizzata una recinzione metallica alta 1 metro, mentre su quello sinistro a confine con il marciapiede esistente della viabilità industriale, verrà posto in opera un pannello fonoassorbente alto due metri con la parte superiore trasparente, il pannello fonoassorbente ha due interruzione di 5 Ml. alla fine ed all'inizio di questa zona per collegare il nuovo percorso pedonale al marciapiede esistente dell'area PIP.

- La seconda zona che si trova nella parte centrale del percorso ha una lunghezza complessiva di 29 metri, è larga circa 10 Ml. ed è costituita da una parte piana (9 Ml.) posta alla stessa quota dell'area PIP e da una parte inclinata (20 Ml.) costituita da una rampa in conglomerato bitumato colorato che permette di superare il dislivello di due metri esistente tra l'area PIP e le aree pubbliche e private sottostanti (Confine Est), nonché da un'area a verde posta nella parte bassa.

- L' ultima zona ha una lunghezza di 98 Ml. ed una larghezza variabile da 7 a 5 metri, essa è completamente piana ed è costituita dal percorso vero e proprio largo 4 Ml. (pavimentazione permeabile in terra stabilizzata) e da un'area a verde di larghezza variabile; All' interno delle aree a verde delle zone 2 e 3 verranno messe a dimora 10 alberi di media circonferenza per mitigare la presenza dei muri di contenimento con le sovrastanti recinzioni, mentre nella zona 1 la mitigazione è costituita dalla barriera fonoassorbente. Il tutto come riportato negli allegati: A)

Tav. B - Computo Metrico Opere Oggetto di Convenzione; B) Tav. 1C – Stralcio Catastale; C) Tav. 4 - Area Interessata dalla Convenzione (Stralcio Planimetria, Prospetto, Sezioni Rendering e Riferimenti).

2. Le suddette opere saranno realizzate, a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, tramite imprese idonee aventi tutti i requisiti di legge.
3. Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione, assicurando la completa e corretta realizzazione a regola d'arte e funzionalità delle stesse, secondo il dimensionamento, la configurazione fisica, i materiali e le modalità esecutive.
4. Preso atto del computo metrico allegato all'istanza di P.D.C. Prot n. 4865/2026 del 26/03/2026 pratica SUED 05/2026 e ss.mm.ii., con il quale le opere a farsi sono state quantificate in euro **302.854,82** (Euro trecentoduemilaottocentocinquantaquattro/82) da intendersi come valore della presente convenzione;
5. Considerato che l'U.T.C., ha stabilito che il costo di costruzione, sulla base della deliberazione di Giunta comunale n. 140/2022 del 28/10/2022, è stabilito in euro _____;

Art. 7- Attuazione della convenzione

1. Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare a proprie cure e spese le opere di urbanizzazione primarie/secondarie sulle aree pubbliche descritte agli articoli 5 e 6.
2. Il Comune di Striano proprietario e nella piena disponibilità delle aree interessate dalla convenzione, le consegnerà al Soggetto attuatore, con apposito verbale di consegna, alla comunicazione di inizio dei lavori dell'intervento.

3. L' onere finanziario per la realizzazione delle suddette opere è a totale carico del Soggetto attuatore.

4. A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti, in sede di stipula della Convenzione Urbanistica il Soggetto Attuatore presterà al Comune ed in suo favore fideiussione recante n. _____ rilasciata da primaria compagnia o istituto di credito a tanto autorizzato, per l'importo corrispondente al costo delle opere e del suolo destinate a standard ai sensi del DM 1444/68, art. 5 commi 1 e 2;

5. La polizza fideiussoria è condizione essenziale per la stipula della convenzione.

6. Le polizze fideiussorie per considerarsi idonee dovranno essere emesse da un Istituto Assicurativo o bancario incluso nell'elenco di quegli istituti autorizzati a prestare polizza fideiussoria a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici, di cui al Decreto Ministeriale 18.3.83 e successive modifiche ed integrazioni, e dovranno, inoltre, contenere le seguenti clausole:

- l'esclusione da parte del fideiussore di godere del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato ai sensi dell'art.1944 C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del C.C. nonchè in deroga a qualsiasi norma o disposizione generale di contratto, è da intendersi valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte, e per la sua estinzione o riduzione dovrà essere fornita espressa dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente Garantito (Comune di Striano);

- l'operatività della garanzia e l'obbligo dell'istituto fideiussore a pagare l'importo dovuto entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune, nonostante eventuali opposizioni da chiunque proposte e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, e

rinunciando fin d'ora a ogni eccezione, fondate sulla validità dell'obbligazione garantita e in genere sul rapporto fra il Comune e il Debitore principale/Soggetto attuatore.;

7. La fideiussione avrà validità legale per tutto il periodo di vigenza della convenzione, e non potrà essere svincolata se non dopo l'avvenuta attestazione da parte del Comune medesimo di totale e perfetta ottemperanza da parte del soggetto attuatore di tutte le obbligazioni assunte con la convenzione stessa. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il soggetto attuatore non presenti l'attestazione suddetta, lo stesso sarà tenuto al pagamento del supplemento di premio. Pertanto il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito. L'importo della fideiussione può essere ridotto proporzionalmente agli obblighi adempiuti;

8. La garanzia copre altresì i danni comunque derivanti durante il periodo di manutenzione e conservazione delle opere a cura del Soggetto Attuatore, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal comune a qualsiasi titolo in applicazione della presente o della disciplina urbanistica.

9. La fideiussione dovrà prevedere che il mancato pagamento dei premi, da parte dei/delle contraenti, non potrà essere opposto dalla Società fidejubente al Comune garantito; la possibilità di parziale escussione da parte dell'Ente garantito, in proporzione alle inadempienze verificatesi; che il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Comune garantito, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti di esso.

Art. 8- Collaudo delle opere di urbanizzazione

1. Tutte le opere di urbanizzazione realizzate, dovranno essere sottoposte a collaudo

tecnico, amministrativo e contabile. Il collaudo dovrà accertare:

- la regolarità e la conformità delle opere al progetto che ha dato luogo al rilascio del permesso di costruire;
- la rispondenza alle normative edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. Il collaudo dovrà svolgersi sia in corso d'opera, che alla relativa ultimazione delle opere. Il collaudo, redatto entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle opere di urbanizzazione, dovrà essere allegato al deposito in Comune della Dichiarazione di fine lavori dell'intervento. Il collaudatore verrà nominato dall'Ente mentre le spese e compensi afferenti allo stesso saranno corrisposti e sostenuti integralmente dal Soggetto attuatore.

Art. 9- Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha lo stesso termine di validità del permesso a costruire convenzionato. Durante i termini di validità della Convenzione, se per mutate esigenze produttive il Soggetto attuatore o i suoi aventi causa non ritenesse più opportuno utilizzare il manufatto di collegamento, potrà richiedere la risoluzione della Convenzione e della Concessione avendo preventivamente provveduto alla richiesta ed esecuzione del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10- Spese

1. Tutte le spese, comprese imposte e tasse presenti e future, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti la stipulazione ed ogni altro onere annesso e conseguente, ivo incluso quello connesso alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia, sono a carico esclusivo del Soggetto attuatore.

Art. 11- Trascrizione e benefici fiscali

1. Gli onorari per la stipula, le spese di registrazione e trascrizioni conseguenti al

presente atto e ad eventuali atti da effettuarsi a richiesta del Comune e a cura del medesimo (concessione per la “*occupazione permanente area di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale*”), vengono assunte dal Soggetto attuatore, che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le attività ed opere di cui alla presente convenzione sono soggette al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
3. Il Soggetto attuatore autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.

Art. 12 - Effetti della Convenzione

1. La presente Convenzione vincola il Soggetto Attuatore fin dal momento della sua sottoscrizione per accettazione.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., informa il Soggetto attuatore che i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati per le finalità previste dalla normativa citata. Con la sottoscrizione della convenzione, il Soggetto attuatore prende atto e acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali, richiesti in ottemperanza a disposizioni di legge e regolamento. Il Soggetto attuatore può esercitare i diritti previsti dal Titolo III del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, il Soggetto attuatore è responsabile del trattamento degli stessi in conformità e nel rispetto della normativa vigente in

materia di privacy.

Art. 14- Definizione delle controversie

1. È espressamente esclusa la clausola arbitrale. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, qualora la controversia attenga a diritti soggettivi, è competente esclusivamente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
3. Agli effetti della presente Convenzione le parti eleggono il domicilio presso:
 - il Soggetto attuatore presso la propria sede legale in _____ (_____) alla Via _____, n. _____;
 - il Comune presso la Casa Comunale, in Striano (NA) alla Via Sarno 1.
4. Sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione la seguente documentazione:
 - A) Tav. B - Computo Metrico Opere Oggetto di Convenzione;
 - B) Tav. 1C – Stralcio Catastale;
 - C) Tav. 4 - Area Interessata dalla Convenzione (Stralcio Planimetria, Prospetto, Sezioni Rendering e Riferimenti).

Tale documentazione, che il Soggetto Attuatore dichiara di conoscere, approvare ed accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che sottoscritta dalle Parti, resterà depositata presso gli Uffici del Comune.

Richiesto da Comune e Soggetto Attuatore ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia, che consta di n. ____ (_____) facciate.

Dell'atto, io, Segretario comunale, ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda,

approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con firma apposta in mia presenza,
dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di averne
piena e legale conoscenza.

Per il Comune di Striano

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Territorio - _____

Per il Soggetto attuatore - Sig. _____

Il Segretario comunale - _____

Documento di Consultazione

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli

Rep. n. ____/2026

Convenzione per l'occupazione permanente aerea di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale, relativa al manufatto di collegamento (soprappasso impiantistico) nell'area P.I.P. del Comune di Striano tra le unità esistenti Lotti 11-12 e Lotti 33-37 con attraversamento su area pubblica.

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno __ (____) del mese di _____, in Striano, presso la sede comunale, in via Sarno n. 1 (CAP. 80040) innanzi a me Dott. _____, Segretario Comunale di Striano, Ufficiale Rogante, autorizzato dalla vigente normativa di legge a ricevere il presente atto, senza l'assistenza di testimoni per aver le parti contraenti d'accordo tra loro e con il mio consenso espressamente dichiarato di rinunciarvi, avvalendosi della facoltà concessa ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 48 della legge 16.02.1913, n. 89, sono comparsi:

- *da una parte*, _____ [C.F.: _____], nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, giusto decreto sindacale di nomina n. _____ del _____, quindi, in nome e per conto del COMUNE DI STRIANO [C.F. 01226000634 - P.I. 01254261215], ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, domiciliato presso la sede comunale del Comune di Striano (NA) alla Via Sarno 1 (CAP. 80040), d'ora innanzi per brevità denominato anche "*Comune*";
- *dall'altra*, il sig. _____, [C.F.: _____], nato a _____ il _____

_____ e residente in _____ alla via _____, in qualità di legale rappresentante
p.t. della Società G.M. ZINCATURA S.R.L., con sede legale in Terzigno (80040) via
Zabatta Traversa Mazzei, P. IVA _____, iscritta al Registro delle
Imprese di _____ al n. _____ d'ora innanzi
per brevità denominato anche "Soggetto Attuatore";

Dell'identità personale delle parti, come sopra costituite, io Segretario Comunale, mi
sono personalmente accertato. Le parti, dichiarano sotto la propria responsabilità di
essere in possesso della piena capacità di agire nonché dei codici fiscali come sopra
annotati e **PREMETTONO CHE:**

-la Società G.M. ZINCATURA S.R.L. esercita attività produttiva nei due stabilimenti
siti in Striano, via delle Industrie, AREA PIP, il primo nei lotti L11-12, il secondo
nei lotti L33-37;

-per esigenze produttive e funzionali si rende necessario realizzare un soprappasso
impiantistico aereo sopra la strada comunale denominata via delle Industrie;

-il soprappasso è destinato esclusivamente al passaggio di un impianto di trasporto
automatizzato costituito da binari sui quali gli *shuttle*, trasportano il materiale
zincato, percorrendo l'intero tunnel scatolare, da L11-12- a L33-37;

-la Società G.M. ZINCATURA S.R.L. ha presentato apposita istanza di concessione
per l'occupazione permanente aerea del suolo pubblico;

-il Comune, esaminata la documentazione tecnica allegata, ritiene l'intervento
compatibile con la sicurezza stradale, il pubblico interesse e la normativa vigente;

-l'occupazione interessa area appartenente al demanio/patrimonio indisponibile
comunale;

-la presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e la Società relativamente
all'occupazione permanente aerea della strada comunale e al pagamento del

relativo canone annuo;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ è stato approvato

lo schema di Convenzione per la concessione dell'occupazione permanente aerea

di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale in

oggetto

Tutto quanto innanzi premesso, fra le parti come innanzi costituite, liberamente e

senza riserva alcuna **si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1- Disposizioni preliminari

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. Il Comune concede alla Società l'occupazione permanente aerea della strada comunale denominata via delle Industrie, mediante realizzazione/mantenimento di un soprappasso impiantistico destinato al collegamento tecnologico tra gli stabilimenti ubicati in via delle Industrie.
2. Il manufatto sarà costituito da:
 - Tunnel scatolare chiuso sopraelevato su pile;
 - Binari di trasporto attraversato dagli shuttle;
 - Linee impiantistiche;
 - Strutture di protezione (lamiera esterne);
 - Strutture decorative (lamiera decorative).
3. Le caratteristiche principali del soprappasso sono:
 - lunghezza: 14,25 m;
 - larghezza: 6,10 m;
 - altezza libera dal piano viabile: 5,10 m;
 - tipologia strutturale: carpenteria metallica (travi reticolari principali e

trasversali, pilastri in acciaio controventato e travi secondarie di copertura);

- destinazione impiantistica: impianto di trasporto automatizzato.

4. Le parti danno atto che il funzionario comunale delegato alla cura ed alla sottoscrizione della presente convenzione è autorizzato ad apportare al testo tutti i perfezionamenti necessari al completamento delle formalità per la relativa stipula, nel pieno rispetto delle leggi vigenti che regolano la materia.

5. Il Soggetto attuatore è obbligato per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare tutte le clausole della presente convenzione. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, o di trasferimento a qualsiasi titolo degli immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto attuatore si trasferiscono anche agli acquirenti ed aventi causa a qualsiasi titolo e ciò indipendente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.

6. Il soggetto attuatore, in caso di vendita dell'area, si impegna a riportare nei relativi contratti di compravendita gli estremi della convenzione stipulata. Il mancato rispetto di tale obbligo e/o della relativa trascrizione potrà comportare la annullabilità degli atti di compravendita. Il richiamo della convenzione dovrà essere messo in evidenza in ogni forma di iniziativa pubblicitaria ed in ogni forma di comunicazione, evidenziando i contenuti della stessa anche negli eventuali contratti preliminari. Il mancato rispetto, da parte del soggetto attuatore e/o aventi causa di tale obbligo, solleva il Comune da qualsiasi responsabilità.

7. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie in sostituzione ovvero integrazione di quelle precedentemente acquisite dal

Comune.

Art. 3 – Natura della concessione

1. La concessione ha natura amministrativa, carattere personale e precario, non costituisce servitù né attribuisce diritti reali sul bene pubblico, ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi eventualmente esistenti o sopravvenuti.
2. Resta in ogni caso riservata al Comune la piena disponibilità e titolarità del bene pubblico oggetto della concessione, con facoltà di esercitare in ogni momento i poteri di tutela, gestione e controllo previsti dalla legge e dalla presente convenzione.

Art. 4 – Durata

1. La concessione ha durata di **anni 30 (trenta)**, con decorrenza dalla data di rilascio del relativo provvedimento concessorio; alla scadenza del predetto termine, la concessione cesserà di diritto, senza necessità di disdetta o preventiva comunicazione da parte del Comune.
2. La Società potrà presentare istanza di rinnovo della concessione almeno **180 (centottanta)** giorni prima della scadenza; l'eventuale rinnovo è subordinato alla valutazione discrezionale del Comune e non costituisce in alcun caso diritto automatico né aspettativa giuridicamente tutelata in favore della Società.

Art. 5 – Canone/tassa annuale di occupazione

1. Per l'occupazione permanente aerea del suolo pubblico, la Società è tenuta al pagamento del canone patrimoniale annuo previsto dalla Legge n. 160/2019, dal vigente Regolamento comunale e dalle deliberazioni tariffarie annualmente adottate dal Comune.
2. Il canone annuo iniziale è determinato in € **7.823,70** (euro settemilaottocentoventitre/70) e dovrà essere corrisposto entro il giorno 1° giugno

di ciascun anno mediante sistema di pagamento PagoPA.

3. Il canone sarà automaticamente adeguato in relazione alle variazioni tariffarie deliberate dal Comune, agli aggiornamenti ISTAT eventualmente previsti dalla normativa vigente, nonché ad ogni ulteriore modifica normativa applicabile.
4. Il mancato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva e, in caso di mancato versamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la decadenza della concessione.

Art. 6 – Obblighi della società

1. La Società si impegna a realizzare e mantenere il soprappasso in conformità ai progetti approvati, garantendone in ogni momento la sicurezza statica, strutturale e impiantistica, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni impartite dagli enti competenti.
2. La Società è tenuta a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, assicurandone la costante efficienza, funzionalità e sicurezza, nonché a sostenere integralmente tutti i costi di gestione connessi all'opera.
3. È fatto divieto alla Società di apportare modifiche al manufatto o agli impianti ad esso connessi senza preventiva autorizzazione del Comune. La Società garantisce altresì che gli impianti trasportati non arrechino pregiudizio alla circolazione stradale, alla sicurezza pubblica e privata o alla pubblica e privata incolumità.
4. La Società è tenuta a consentire in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e controlli da parte del Comune o degli enti competenti, nonché ad intervenire tempestivamente in caso di guasti, perdite, anomalie o situazioni comunque

idonee a generare pericolo o rischio per la pubblica e privata incolumità.

Art. 7 – Sicurezza e prescrizioni tecniche

1. Il soprappasso dovrà essere realizzato e mantenuto nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione, delle Norme Tecniche per le Costruzioni, della normativa antisismica, antincendio, ambientale e in materia di sicurezza industriale, nonché di ogni ulteriore disposizione normativa applicabile.
2. Restano altresì vincolanti tutte le prescrizioni eventualmente impartite da ARPAC, ASL, Vigili del Fuoco e dagli altri enti o autorità competenti, alle quali la Società dovrà integralmente conformarsi.
3. L'altezza libera minima del soprappasso rispetto al piano viabile non potrà essere inferiore a **metri 5,10 (cinque metri e 10 centimetri)**, salvo diverse prescrizioni imposte dagli enti competenti.
4. La Società è tenuta a produrre e mantenere aggiornati il certificato di collaudo statico, le dichiarazioni di conformità degli impianti e ogni ulteriore certificazione periodica eventualmente richiesta dalla normativa vigente o dagli enti competenti.

Art. 8 – Responsabilità

1. La Società assume ogni responsabilità, civile, amministrativa e penale, connessa alla realizzazione, gestione, manutenzione e utilizzo del soprappasso e degli impianti ad esso collegati.
2. In particolare, la Società è unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, incidenti, dispersioni o perdite di materiali, danni ambientali, nonché per ogni danno arrecato alla sede stradale, ai sottoservizi o ad altre infrastrutture pubbliche o private.

3. La Società si obbliga a risarcire integralmente ogni pregiudizio derivante dai fatti di cui ai commi precedenti, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere conseguente.

4. Il Comune è espressamente manlevato e tenuto indenne da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa, patrimoniale o penale comunque connessa al manufatto, agli impianti o all'attività svolta dalla Società.

Art. 9 – Polizza assicurativa

1. La Società è tenuta a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata della concessione, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), a copertura di ogni rischio connesso alla realizzazione, gestione e manutenzione del manufatto.

2. La polizza dovrà garantire la copertura dei danni a terzi, dei danni ambientali, dei danni derivanti da cedimenti o rotture impiantistiche e dei danni arrecati alla viabilità pubblica, nonché di ogni ulteriore danno comunque riconducibile all'esecuzione o all'esercizio dell'opera.

3. La Società è obbligata a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l'intera durata della concessione, provvedendo al tempestivo rinnovo della stessa e garantendo la continuità della garanzia senza soluzione di continuità.

4. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata presso il Comune prima dell'avvio dell'esecuzione dell'intervento e mantenuta aggiornata per tutta la durata della concessione.

Art. 10 – Cauzione

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti

dalla presente convenzione, la Società è tenuta a costituire idonea cauzione dell'importo di € 23.471,10 (euro ventitrequattrocentosettauno/10), pari al 10% del canone complessivo stimato per la durata trentennale della concessione, e cioè € 7.823,70 annuo x 30 anni = **euro 234.711,00 (euro duecentotrentaquattromilasettecentoundici/00)**, che si intende il valore stimato della presente convenzione.

2. La cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da istituto o compagnia abilitata ai sensi della normativa vigente, con previsione di escussione a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
3. La cauzione potrà essere escussa dal Comune, anche parzialmente, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, di danni arrecati al patrimonio pubblico, nonché di mancato o insufficiente ripristino dello stato dei luoghi.
4. Resta fermo l'obbligo della Società di reintegrare la cauzione eventualmente escussa, entro il termine assegnato dal Comune, pena la risoluzione della concessione.

Art. 11 – Revoca e decadenza

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione o di dichiararne la decadenza nei casi di mancato pagamento del canone, violazione delle prescrizioni tecniche, carenze manutentive, perdita delle condizioni di sicurezza, utilizzo difforme del soprappasso o comunque in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
2. La concessione potrà altresì essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nonché per esigenze inderogabili di viabilità, sicurezza pubblica o tutela dell'incolumità pubblica.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il provvedimento di revoca o decadenza è adottato dal Comune nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e, ove necessario, previa contestazione degli addebiti alla Società.

4. La revoca o la decadenza della concessione non comporta in alcun caso il riconoscimento di indennizzi, risarcimenti o compensazioni a favore della Società.

Art. 12 – Rimozione del manufatto

1. Alla cessazione, per qualsiasi causa, della concessione, la Società è tenuta, a propria cura e spese, a provvedere alla integrale rimozione del soprappasso, nonché di tutti gli impianti e delle strutture ad esso connesse.

2. La Società dovrà altresì eseguire il completo ripristino dello stato originario dei luoghi, della sede stradale e delle eventuali pertinenze, secondo le prescrizioni impartite dal Comune e dagli enti competenti.

3. In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune è autorizzato ad intervenire d'ufficio, anche mediante affidamento a terzi, con integrale addebito dei relativi costi alla Società, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni.

Art. 13 – Divieto di cessione

1. La presente concessione è personale e non cedibile a terzi, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione espressa del Comune, rilasciata nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

2. Qualsiasi operazione societaria comportante il subentro, anche a titolo universale o particolare, nella titolarità della concessione dovrà essere preventivamente comunicata al Comune.

Art. 14- Spese

1. Tutte le spese, comprese imposte e tasse presenti e future, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti la stipulazione ed ogni altro onere annesso e conseguente, ivo incluso quello connesso alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia, sono a carico esclusivo del Soggetto attuatore.

Art. 15- Trascrizione e benefici fiscali

1. Gli onorari per la stipula, le spese di registrazione e trascrizioni conseguenti al presente atto e ad eventuali atti da effettuarsi a richiesta del Comune e a cura del medesimo (concessione per la "*occupazione permanente area di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale*"), vengono assunte dal Soggetto attuatore, che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi.
2. Il Soggetto attuatore autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.

Art. 16 - Effetti della convenzione

1. La presente Convenzione vincola il Soggetto attuatore fin dal momento della sua sottoscrizione per accettazione.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., informa il Soggetto attuatore che i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati per le finalità previste dalla normativa citata. Con la sottoscrizione della convenzione, il Soggetto attuatore prende atto e acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali, richiesti in ottemperanza a disposizioni di legge e regolamento. Il Soggetto attuatore può esercitare i diritti

previsti dal Titolo III del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

2. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, il Soggetto attuatore è responsabile del trattamento degli stessi in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 18 - Definizione delle controversie

1. È espressamente esclusa la clausola arbitrale. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, qualora la controversia attenga a diritti soggettivi, è competente esclusivamente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
3. Agli effetti della presente Convenzione le parti eleggono il domicilio presso:
 - il Soggetto attuatore presso la propria sede legale in _____ (_____) alla Via _____, n. _____;
 - il Comune presso la Casa Comunale, in Striano (NA) alla Via Sarno 1.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché della Legge n. 160/2019 e del vigente Regolamento comunale in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
2. Si applicano altresì le disposizioni della normativa edilizia, urbanistica, ambientale e di sicurezza vigenti, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare comunque applicabile in relazione all'oggetto della concessione.

3. Sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione la seguente documentazione:

- *Tav. A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA*
- *TAVB_Computo_Metrico_convenzione*
- *TAV_C_Documentazione_fotografica*
- *SCHEMA VOLUME_progetto*
- *STRALCIO PUC PIP TAV. 1A*
- *STRALCIO aerofotogrammetrico TAV. 1B*
- *Estratto MAPPA TAV. 1C*
- *Grafici TAV. 2*
- *Grafici_TAV. 3*
- *Grafici CONVENZIONE TAV. 4*

Tale documentazione, che il Soggetto Attuatore dichiara di conoscere, approvare ed accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che sottoscritta dalle Parti, resterà depositata presso gli Uffici del Comune.

Richiesto da Comune e Soggetto Attuatore ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia, che consta di n. ____ (____) facciate.

Dell'atto, io, Segretario comunale, ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con firma apposta in mia presenza, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di averne piena e legale conoscenza.

Per il Comune di Striano

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Territorio - _____

Per il Soggetto attuatore - Sig._____

Il Segretario comunale - _____

Documento di Consultazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 28-BIS TUE E PER ATTRAVERSAMENTO AREA PUBBLICA: “REALIZZAZIONE MANUFATTO DI COLLEGAMENTO (SOPRAPASSO IMPIANTISTICO) AREA P.I.P. CON FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE”**

Dato atto del seguente resoconto succinto dei principali interventi:

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno.

L'Assessore Luigi Rega illustra la proposta relativa alla convenzione per la realizzazione di un manufatto di collegamento nell'area P.I.P., evidenziando come l'intervento sia finalizzato a favorire lo sviluppo produttivo del territorio, migliorare l'efficienza delle attività aziendali e generare benefici anche per la collettività in termini di viabilità. Sottolinea, altresì, che l'iniziativa si inserisce in un quadro di collaborazione tra Amministrazione e imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità e perseguimento dell'interesse pubblico.

Il Sindaco, avvalendosi di supporti audiovisivi (slide), illustra il provvedimento sotto il profilo urbanistico, evidenziando come l'intervento, originato da un'esigenza manifestata da un'azienda insediata nell'area P.I.P., abbia consentito di coniugare le esigenze di sviluppo produttivo con il perseguimento dell'interesse pubblico. Sottolinea, in particolare, i benefici derivanti dalla realizzazione delle opere di mitigazione ambientale e del percorso pedonale di pubblica utilità che l'impresa si è impegnata a realizzare nell'ambito degli obblighi convenzionali assunti, nonché le ulteriori entrate per l'Ente connesse al canone dovuto per l'occupazione dello spazio sovrastante una strada comunale. Esprime, infine, apprezzamento per la collaborazione e la disponibilità dimostrate dall'azienda coinvolta.

Alle ore 21:20 il Consigliere Sonia CRISCUOLO abbandona l'aula.

Il Presidente evidenzia che l'intervento oggetto della proposta contribuirà a migliorare la qualità urbana e ambientale dell'area, con particolare riguardo alla tutela dei residenti confinanti e alla riqualificazione di spazi attualmente privi di una funzione pubblica, ringrazia l'azienda che, peraltro, fu tra le prime a credere nella potenzialità del P.I.P. di Striano.

Il Consigliere Boccia esprime apprezzamento per l'investimento dell'azienda e per le ricadute positive in termini di sviluppo economico e occupazionale, annunciando il voto favorevole del gruppo di Minoranza.

L'Assessore Gatti dichiara il voto favorevole del gruppo di Maggioranza, sottolineando il valore dell'intervento quale modello di collaborazione tra pubblico e privato, capace di generare benefici sia per il sistema produttivo locale sia per la collettività attraverso la realizzazione di opere e servizi di interesse pubblico. Rivolge, altresì, un sentito ringraziamento all'azienda proponente e agli uffici comunali per la disponibilità e il costante impegno assicurato nell'attuazione dei molteplici interventi che l'Amministrazione comunale sta portando avanti.

Non essendovi altri interventi in merito, si procede alla votazione.

Dato atto che, rispetto alla composizione indicata in frontespizio, a partire dalle ore 18:56, durante la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Consigliere Del Giudice ha lasciato l'aula e durante il terzo punto all'ordine del giorno il Consigliere Rendina è entrato in l'aula consiliare e durante questo settimo punto ha lasciato l'aula il Consigliere Criscuolo e pertanto i presenti risultano essere in numero di 10 (dieci)

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e dato atto che risultano **assenti n. 3 (Antonio DEL GIUDICE, Antonio CORDELLA e Sonia CRISCUOLO)**.

VOTI FAVOREVOLI N. 10

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

DELIBERA

- 1. Di approvare** l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“PROPOSTA ADOZIONE DI MODIFICA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 6, LETT. C) REGOLAMENTO REGIONALE 5/2011-RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO AUTOSTRADALE NEL CENTRO ABITATO E CORREZIONE DELLA ZONIZZAZIONE COMUNALE CON ESCLUSIONE DI AREE ERRONEAMENTE INCLUSE”**, sia nella parte narrativa che dispositiva ed i relativi allegati;

2. Di dichiarare, con successiva votazione palese avente il medesimo esito di quella principale, ritenuta l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente alle ore 21:30 dichiara chiusa la seduta.

Documento di Consultazione



Comune di Striano

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 28-BIS TUE E PER ATTRAVERSAMENTO AREA PUBBLICA: "REALIZZAZIONE MANUFATTO DI COLLEGAMENTO (SOPRAPPASSO IMPIANTISTICO) AREA P.I.P. CON FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

Il Dirigente del SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Striano, 26/05/2026

Il Dirigente del
SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO

VITTORIO CELENTANO



Comune di Striano

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 28-BIS TUE E PER ATTRAVERSAMENTO AREA PUBBLICA: "REALIZZAZIONE MANUFATTO DI COLLEGAMENTO (SOPRAPPASSO IMPIANTISTICO) AREA P.I.P. CON FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

Il Dirigente del SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Striano, 26/05/2026

Il Dirigente del
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

ANGELA DE ROSA

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
SANTOLO SORVILLO

Segretario Comunale
GIOVANNI MAZZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Striano, 08/06/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 27/05/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Striano, 08/06/2026